



Unione Europea
FEAD



Prot. n. 52 del 1 marzo 2017

Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.C.M. n. 121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n.196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'art. 11 relativo alla Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2014, foglio 4897, con il quale, in esito all'entrata in vigore del predetto D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, al dott. Raffaele Michele TANGORRA è stato conferito l'incarico di Direttore generale per la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014, pubblicato sulla GUE del 12.03.2014 che istituisce, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (FEAD) e definisce gli obiettivi del Fondo, l'ambito di intervento del suo sostegno, le risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione per ciascuno Stato membro, e fissa le norme necessarie a garantire l'efficacia e l'efficienza del Fondo;

VISTO il Programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base - *Programma Operativo I FEAD 2014 -2020*, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) 9679 dell'11 dicembre 2014, nel quale sono definiti gli obiettivi e le misure per l'impiego delle risorse FEAD per il periodo 2014-2020;

CONSIDERATO che il Programma Operativo POI FEAD a titolarità della Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali ha individuato l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) quale Organismo intermedio (OI) per l'attuazione della distribuzione alimentare prevista dalla Misura 1 "Povertà alimentare";

VISTA la convenzione sottoscritta dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) in data 29 luglio 2014;

CONSIDERATO che all'art. 8 della suddetta convenzione, nelle more dell'approvazione del Programma e della definizione dei criteri operativi di identificazione e accreditamento delle Organizzazioni partner da parte dell'AdG, è previsto che Agea può avvalersi, in via transitoria, del sistema di accreditamento utilizzato nell'ambito del precedente Programma PEAD;

CONSIDERATO che in forza del suddetto disposto l'implementazione sul territorio della Misura 1 è avvenuta finora attraverso i criteri contenuti nell'apposita circolare "Istruzioni operative n. 22" emessa da Agea in data 28 agosto 2014;

RAVISATA la necessità di ridefinire tali criteri alla luce delle esigenze emerse nella fase attuativa e in coerenza con quanto previsto nel Programma Operativo in merito sia all'identificazione delle persone



Unione Europea
FEAD



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

in condizioni di indigenza (Paragrafo 3. *Attuazione*, punto 3.1 *Identificazione degli indigenti*), che alla selezione delle Organizzazioni partner (Paragrafo 3. *Attuazione*, punto 3.3 *Selezione delle Organizzazioni partner*);

VISTO il documento presentato il 15 dicembre scorso al partenariato sociale in occasione della Riunione annuale di riesame presieduta dalla Commissione Europea, contenente i nuovi criteri di selezione delle Op e di identificazione dei destinatari finali;

TENUTO CONTO delle integrazioni apportate al suddetto documento a seguito del confronto partenariale;

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità di Gestione (AdG), deve preliminarmente approvare con proprio atto i criteri in questione affinché Agea, Organismo Intermedio, possa procedere alla successiva pubblicazione di tali criteri attraverso apposita circolare;

tanto premesso,

DECRETA

Articolo unico

Approvazione dei criteri di selezione delle Organizzazioni Partner e di identificazione degli indigenti

Sono approvati i criteri di selezione delle Organizzazioni Partner e di identificazione degli indigenti contenuti nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Dott. Raffaele Tangorra
F.to digitalmente

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti
Programma Operativo I FEAD
Povert  alimentare - distribuzione dei prodotti
Misura 1

Criteria di selezione delle Organizzazioni partner e identificazione degli indigenti

Definizioni

Ai soli fini del presente documento valgono le seguenti definizioni.

1) Organismi pubblici

Amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2 D.lgs. 165/2001) competenti in materia di politiche sociali, in particolare nell'ambito delle misure di contrasto della povert  e del disagio sociale, del sostegno al reddito, dei servizi di accompagnamento e di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza individuali e familiari, quali Comuni, loro consorzi e associazioni ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge n. 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", ovvero singole strutture ad essi afferenti;

2) Organizzazioni senza scopo di lucro

Organizzazioni *non profit* che abbiano nel proprio oggetto sociale (descritto nello statuto dell'organismo) finalit  di intervento nell'area della povert  e del disagio sociale, quali:

- I. Associazioni di promozione sociale - di cui alla Legge n. 383/2000;
- II. Cooperative sociali - di cui alla Legge n. 381/1991 e successive modifiche e integrazioni;
- III. Organizzazioni di volontariato - di cui alla legge n. 266/1991;
- IV. Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ai sensi della Legge n. 222/1985;
- V. Organizzazioni non lucrative di utilit  sociale (ONLUS), ai sensi della Legge n. 460/1997.

3) Organizzazione partner (Op)

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto 2) del Regolamento (UE) n. 223/2014, e in conformit  con quanto indicato nel paragrafo 3.3 del PO I Fead, le Op sono *organismi pubblici o organizzazioni senza scopo di lucro* che distribuiscono prodotti alimentari e attivano misure di accompagnamento sociale, direttamente o attraverso altre organizzazioni partner. Le Op devono essere accreditate presso AGEA, direttamente o tramite le Organizzazioni partner Capofila che operano in rete con i servizi pubblici territoriali e soddisfano i requisiti individuati dall'Autorit  di Gestione (AdG) su capacit  di stoccaggio, conservazione e distribuzione dei prodotti, capacit  di assistenza nonch  tracciabilit  dei flussi.

4) Organizzazioni partner Capofila (OpC)

Organizzazioni partner, accreditate presso Agea, che soddisfano particolari requisiti in termini di capacit  di stoccaggio, conservazione e distribuzione dei prodotti, capacit  di assistenza nonch  tracciabilit  dei flussi, nei cui magazzini verranno depositati i prodotti alimentari da parte dei fornitori. Esse possono provvedere alla distribuzione ai destinatari finali direttamente e/o tramite la rete delle Organizzazioni partner territoriali alle quali forniscono i beni alimentari da distribuire ai destinatari finali. Per le spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute le Organizzazioni partner Capofila ricevono una percentuale forfettaria del 5% delle spese relative all'acquisto/al valore di prodotti alimentari depositati presso i loro magazzini e successivamente distribuiti.

5) **Organizzazioni partner Territoriali (OpT)**

Organizzazioni partner che soddisfano particolari requisiti in termini di capacità di stoccaggio, conservazione e distribuzione dei prodotti nonché tracciabilità dei flussi, associate ad una Organizzazione partner Capofila, che svolgono la distribuzione ai destinatari e offrono misure di accompagnamento ovvero distribuiscono ad altre organizzazioni territoriali in qualità di Organizzazioni partner territoriali intermedie.

6) **Strutture nazionali di coordinamento delle Organizzazioni partner Capofila**

Organismi accreditati presso AGEA costituiti dall'aggregazione di diverse Organizzazioni partner Capofila che svolgono il ruolo di coordinamento delle medesime con particolare riferimento alla rilevazione dei fabbisogni e delle necessità gestionali.

7) **Tavolo di Coordinamento operativo**

Tavolo presieduto dall'Autorità di Gestione (AdG) e composto dall'Organismo Intermedio Agea, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), da un rappresentante designato del Coordinamento nazionale Commissione Politiche Sociali della Conferenza Regioni e Province Autonome, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e da un rappresentante per ogni Struttura nazionale di coordinamento delle Organizzazioni partner Capofila, finalizzato a favorire una efficace attuazione della distribuzione alimentare, in particolare una migliore identificazione e quantificazione dei fabbisogni e definizione dei piani di ripartizione, nonché l'integrazione con la rete dei servizi territoriali. Possono essere invitate a partecipare altre organizzazioni in ragione della significatività della loro esperienza.

8) **Tavolo di Partenariato**

Tavolo presieduto dall'Autorità di Gestione (AdG) e composto dall'Organismo Intermedio Agea, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), dal Coordinamento nazionale Commissione Politiche Sociali della Conferenza Regioni e Province Autonome, dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dalle 12 città più grandi (con più di 250.000 abitanti), le Parti sociali, il Forum del Terzo Settore e i rappresentanti delle organizzazioni attive nel contrasto della marginalità estrema. Il Tavolo assicura il dialogo e il confronto sull'attuazione del programma tra l'Autorità di Gestione e i principali *stakeholder* sia pubblici che privati.

9) **Misure di accompagnamento**

"Le attività svolte in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o alla fornitura di assistenza materiale di base al fine di alleviare l'esclusione sociale e/o di affrontare le emergenze sociali in modo più cosciente e sostenibile (...)" ai sensi dell'art. 2, comma 11 del Regolamento (UE) n. 223/2014. Ai fini del monitoraggio e della valutazione del Programma Operativo le misure di accompagnamento vanno indicate facendo riferimento alla classificazione di seguito riportata:

- I. Accoglienza e ascolto: attività di primo contatto per accogliere e valutare la domanda di aiuto/bisogno.
- II. Informazione, consulenza e orientamento: attività volte a orientare e facilitare l'accesso alla rete territoriale dei servizi, informazione sulle procedure e assistenza per le pratiche amministrative.
- III. Accompagnamento ai servizi: sostegno all'accesso al sistema dei servizi locale e lavoro di rete con i servizi locali.
- IV. Sostegno psicologico
- V. Educativa alimentare: supporto allo sviluppo di comportamenti alimentari corretti e consapevoli.
- VI. Consulenza nella gestione del bilancio familiare: supporto alla pianificazione e gestione delle spese.

- VII. Sostegno scolastico: sostegno a bambini e ragazzi nelle attività di studio.
- VIII. Sostegno e orientamento alla ricerca di lavoro: assistenza nella compilazione di C.V. e delle domande di lavoro, preparazione ai colloqui, individuazione delle offerte di impiego, indirizzamento ai Centri per l'impiego.
- IX. Prima assistenza medica: assistenza medica qualificata, distribuzione di farmaci da parte di personale specializzato, servizi ambulatoriali.
- X. Tutela legale: consulenza legale per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
- XI. Altro: specificare.

10) **Assistenza continuativa**

Per assistenza continuativa si deve intendere l'erogazione svolta verso persone che ricevono gli aiuti alimentari e le relative misure di accompagnamento in modo regolare nel tempo. Per i servizi di mensa si intende indicativamente una frequenza di almeno 1 volta a settimana; per la distribuzione dei pacchi alimentari l'erogazione dell'aiuto per più di sei mesi nel corso anno con periodicità almeno mensile.

Criteria di accreditamento delle Organizzazioni partner e delle Strutture nazionali di coordinamento per partecipare alla distribuzione degli aiuti alimentari

Presso l'AGEA sono istituiti: l'Albo di accreditamento delle Organizzazioni partner Capofila e l'Albo di accreditamento delle Strutture nazionali di coordinamento. Gli accreditamenti si basano sul rispetto dei requisiti di seguito indicati. Gli Albi sono soggetti a revisioni periodiche con riferimento alla verifica del mantenimento dei requisiti da parte degli Enti accreditati.

1. Organizzazioni partner Capofila (OpC)

Requisiti soggettivi:

Le organizzazioni senza scopo di lucro con funzioni di Organizzazione partner Capofila devono:

- a. essere iscritte nei rispettivi registri o albi, secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento;
- b. essere associate a Strutture nazionali di coordinamento già accreditate presso l'AGEA;
- c. in alternativa al punto b), al momento della presentazione della richiesta di iscrizione all'Albo risultare legalmente costituite da almeno 3 anni e nonché dimostrare di aver realizzato nei precedenti 3 anni attività per il contrasto della povertà estrema e della marginalità sociale e/o servizi di accompagnamento e di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza individuali e familiari.

Requisiti organizzativi:

Gli organismi pubblici e le organizzazioni senza scopo di lucro con funzioni di Organizzazioni partner Capofila devono soddisfare i seguenti requisiti organizzativi:

- a) Capacità di stoccaggio, conservazione nonché la disponibilità di adeguate strutture refrigeranti, distribuzione dei beni alimentari e tracciabilità dei flussi di distribuzione. Le Op devono: 1) attestare la disponibilità di magazzini idonei alla conservazione della tipologia e quantità di merci richieste indicandone la capienza; 2) assicurare la capacità di distribuzione delle stesse in tempi congrui e la tenuta della relativa contabilità. La disponibilità di magazzini idonei e la capacità di distribuzione deve essere valutata in

riferimento al numero complessivo di assistiti dell'Organizzazione Capofila e delle Organizzazioni territoriali ad essa associate. L'idoneità dei magazzini, anche in riferimento ai criteri igienico-sanitari nel rispetto della normativa vigente, è sottoposta a periodici controlli da parte di Agea.

Relativamente alle OpC di nuova costituzione Agea provvederà a effettuare i necessari controlli prima dell'accettazione della domanda presentata dalla OpC al fine di garantire le corrette condizioni per lo stoccaggio, conservazione e distribuzione dei beni alimentari.

b) Capacità di assistenza

1) In generale il numero complessivo di assistiti non può essere inferiore a **1000** in un anno. In casi particolari, in considerazione delle caratteristiche del territorio servito e dell'assenza di organizzazioni partner capofila nel territorio limitrofo, nonché in sede di prima applicazione, il numero minimo di assistiti può essere ridotto in accordo con l'Autorità di Gestione. Gli assistiti possono essere: 1) coloro che ricevono gli aiuti con continuità; 2) coloro che ricevono gli aiuti in modo saltuario.

Ai fini della verifica di tale requisito, riguardo al conteggio di coloro che ricevono **un'assistenza continuativa** si considerano gli assistiti il mese precedente la richiesta di accreditamento. Riguardo al conteggio degli assistiti saltuari va considerato il numero medio di aiuti mensili forniti nei precedenti sei mesi (numero degli assistiti saltuari nei sei mesi diviso sei). Per il soddisfacimento del requisito si considera la somma tra gli assistiti saltuari e continuativi come sopra calcolati.

2) Le OpC devono dimostrare di avere l'adesione di almeno **10** Organizzazioni partner Territoriali.

c) Operatività in rete con i servizi pubblici e privati territoriali: comunicazione dello svolgimento delle attività di distribuzione alimentare all'Amministrazione responsabile della gestione associata dei servizi per l'ambito territoriale di riferimento (il requisito non si applica agli enti pubblici che sono parte dell'organizzazione associata dei servizi); sottoscrizione, al fine di una progettazione integrata degli interventi, di protocolli di collaborazione con la medesima che comprendano l'accompagnamento ai servizi competenti delle persone o dei nuclei familiari assistiti in modo continuativo. In alternativa, con riferimento a OpC che coprono il territorio di più ambiti territoriali, il protocollo d'intesa può essere stipulato con la relativa Regione. Con accordo in Conferenza Unificata saranno stabilite le modalità di definizione dei suddetti protocolli di collaborazione.

Invio ad AGEA, ai fini dell'alimentazione del Casellario dell'assistenza (Decreto 16 dicembre 2014, n. 206, "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza") delle informazioni relative ai nuclei familiari assistiti in modo continuativo, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di tutela della *privacy* (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Le suddette informazioni sono inoltre necessarie ai fini della raccolta degli indicatori comuni come previsto dal Regolamento delegato UE n. 1255/2014.

Nel caso in cui le Organizzazioni partner Capofila distribuiscano direttamente ai destinatari finali devono inoltre soddisfare i requisiti di cui al successivo Par. 2, lett. a), b), c) e d).

2. Organizzazioni partner territoriali (OpT)

Requisiti organizzativi:

- a) Svolgimento di interventi di sostegno alimentare attraverso l'attuazione di una o più delle seguenti attività:
1. organizzazione di servizi di mensa;
 2. distribuzione di pacchi;
 3. empori sociali;
 4. distribuzione tramite unità di strada di cibi e bevande;
 5. distribuzione domiciliare.

Si precisa che sono escluse:

1. le Strutture accreditate presso la Pubblica amministrazione (Centri di accoglienza, Case famiglia, ecc.) che percepiscono finanziamenti pubblici a copertura dei servizi rivolti all'utenza assistita o che ricevano finanziamenti parziali, qualora non sia possibile distinguere chiaramente la destinazione degli stessi;
 2. le Strutture in cui vi sono assistiti che versano un corrispettivo per l'ospitalità.
- b) Capacità di stoccaggio, conservazione, distribuzione dei beni alimentari e tracciabilità dei flussi di distribuzione: le Op devono attestare la disponibilità di magazzini adeguati alla conservazione della tipologia di merci richieste e assicurare la capacità di distribuzione delle stesse in tempi congrui e la tenuta della relativa contabilità; l'Organizzazione partner Capofila deve attestare, mediante visita alla sede operativa e redazione del relativo verbale, l'esistenza dell'attività e l'eleggibilità all'aiuto richiesto della Struttura e l'adeguatezza delle strutture (magazzino e/o cella frigo) all'accoglienza dei prodotti. La struttura territoriale deve tenere un elenco cartaceo o informatico delle persone e dei nuclei familiari assistiti in maniera continuativa e costituire per ogni persona o nucleo familiare un fascicolo, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di tutela della privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Questo sia ai fini dell'attestazione del soddisfacimento dei requisiti di eleggibilità agli interventi, sia al fine di assicurare la trasmissione dei dati al Sistema informativo dei servizi sociali (Casellario dell'assistenza), di cui all'art. 21 della legge n. 328/2000. Le suddette informazioni sono inoltre necessarie ai fini della raccolta degli indicatori comuni come previsto dal Regolamento delegato UE n. 1255/2014. Annualmente, i fascicoli saranno oggetto di verifica da parte della Organizzazione partner Capofila nella misura di almeno il 10 %. La struttura deve tenere un registro di carico e scarico delle merci, che sarà oggetto di verifica annuale da parte delle Organizzazioni partner Capofila nella misura di almeno il 20%, elevata al 100% per quelle di nuova iscrizione.
- c) Operatività in rete con i servizi pubblici e privati territoriali: in associazione con la Organizzazione partner Capofila, impegno a collaborare con l'Amministrazione responsabile della gestione associata dei servizi nell'interesse dei destinatari del servizio.
- d) Impegno a offrire *misure di accompagnamento* direttamente o attraverso altre Organizzazioni partner (art. 2, comma 3 e art. 7, comma 4, lett. d.1 del Regolamento (UE) n. 223/2014), in collaborazione con la rete dei servizi territoriali pubblici.

3. Strutture nazionali di coordinamento delle Organizzazioni partner Capofila

Requisiti:

- a) L'oggetto sociale (come descritto nello statuto dell'organismo) deve prevedere la finalità di intervento nell'ambito del contrasto della povertà e del disagio sociale, senza scopo di lucro;
- b) L'organismo deve essere costituito, sul territorio nazionale, da Organizzazioni partner Capofila che devono avere complessivamente almeno **15.000 assistiti** (destinatari finali) o almeno **500 organizzazioni partner territoriali** affiliate all'organismo oppure **100** in almeno **tre regioni**. Devono, altresì, aver realizzato nei precedenti **3 anni attività** per il contrasto della povertà estrema e della marginalità sociale e/o servizi di accompagnamento e di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza individuali e familiari, e risultare legalmente costituite da almeno 3 anni alla data di presentazione della richiesta di adesione al Fondo.
- c) Nel primo anno di attuazione dei presenti criteri di selezione sono fatte salve le Organizzazioni già iscritte all'Albo di Agea (Atto n. 164/2006).

Identificazione degli indigenti

Le Op Capofila, in accordo con l'AdG, stabiliscono i requisiti di eleggibilità agli interventi nel rispetto dei seguenti criteri generali.

Gli interventi dovranno prioritariamente essere rivolti alle persone senza dimora e alle persone e famiglie in condizione di povertà assoluta e grave deprivazione materiale, con priorità d'accesso per le persone in gravi condizioni di disagio psichico o sociale e le famiglie con minori, innanzitutto quelle numerose, in cui siano presenti persone con disabilità o disagio abitativo.

L'identificazione delle persone indigenti e l'erogazione degli aiuti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali.

• Organizzazione di servizi di mensa e distribuzione di pacchi

La distribuzione di pasti e pacchi a persone e famiglie in condizioni di indigenza nella prima fase di richiesta dell'aiuto in ragione dell'emergenza avverrà senza preventiva valutazione, mentre l'erogazione continuativa degli aiuti sarà condizionata alla valutazione della situazione economica e sociale dei richiedenti.

Complessivamente il numero delle persone che usufruiscono in modo non continuativo degli aiuti alimentari attraverso i servizi di mensa e la distribuzione dei pacchi, non può essere superiore al 40% del totale degli assistiti per ogni OpT.

• Empori sociali e distribuzione domiciliare

L'accesso agli empori sociali e la distribuzione a domicilio sono sempre condizionati alla valutazione della situazione economica e sociale dei richiedenti.

• Distribuzione tramite unità di strada di cibi e bevande

Riguardo alla distribuzione realizzata con le unità di strada per persone senza dimora o in condizione di emergenza sociale non sarà richiesta l'identificazione dei beneficiari finali.

Valutazione della situazione economica e sociale dei richiedenti.

Con riferimento alle persone e ai nuclei familiari assistiti in maniera continuativa, e comunque a tutti i beneficiari che accedono agli empori sociali ovvero alla distribuzione domiciliare, l'Organizzazione partner territoriale deve costituire, per ogni persona o nucleo familiare, un fascicolo, contenente almeno uno dei seguenti documenti comprovanti la condizione di bisogno:

1. ISEE < euro 3.000;
2. documento attestante la condizione di fragilità sociale e l'opportunità degli interventi di distribuzione alimentare da parte dai servizi sociali del Comune;
3. attestazione da parte dell'OpT di accertata condizione di indigenza. L'attestazione è valida per un anno, alla scadenza del quale deve essere effettuato l'accompagnamento ai servizi sociali del Comune di residenza.